



REGOLAMENTO
per

L' ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA

Approvato con D.C.C. n. 37 del 23.04.1998

TESTO VIGENTE

Art. 1

Il Comune di Mirano, nell'ambito delle finalità perseguite ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, istituisce sul proprio territorio un centro di prima accoglienza con sede nella frazione di Campocroce di Mirano, presso l'ex scuola elementare "Duca d'Aosta".

La gestione del centro è affidata ad ente, istituzione od associazione con cui viene stipulata apposita convenzione disciplinante i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Mirano e l'ente, istituzione od associazione - che verrà successivamente definito "Ente Gestore" - nonché i rispettivi obblighi e competenze.

Art. 2

Il centro di prima accoglienza è destinato agli immigrati provenienti dagli Stati non appartenenti all'Unione Europea, senza distinzione di razza, di lingua, di religione o di opinioni politiche, in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di esso (e cioè in possesso della "ricevuta di soggiorno"), domiciliati nel Comune di Mirano.

Potranno inoltre essere ammessi, in relazione ai posti disponibili, gli extracomunitari domiciliati nei Comuni del Miranese e della Riviera del Brenta.

Non potranno accedere al predetto centro i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 30 gennaio 1990, n. 9.

L'inserimento nel centro di prima accoglienza è subordinato all'accettazione, da parte dell'extracomunitario, - di seguito indicato come straniero - delle regole e degli oneri della vita di comunità in relazione della gestione dei servizi interni ed alla tenuta della struttura ospitante.

La persona accolta nel centro non potrà risiedervi per un periodo superiore a mesi sei, eventualmente rinnovabile per una sola volta, per comprovate necessità che saranno valutate da un apposito Comitato di Gestione di cui al successivo art. 10.

In tale modo, il Comune di Mirano si prefigge l'obiettivo di realizzare il completo inserimento sociale degli ospiti del centro, mediante l'accesso al lavoro e ad un alloggio autonomo.

Art. 3

L'ente Gestore avvierà una serie di contatti con la Questura, la Prefettura, l'Unità Sanitaria Locale, l'Ufficio Territoriale della Massima Occupazione, altre istituzioni nonché con le agenzie immobiliari, per l'eventuale completa regolarizzazione degli stranieri accolti nel centro ed il loro inserimento nel contesto sociale locale anche attraverso associazioni di volontariato ed organizzazioni umanitarie attive in quest'ambito, in grado di coordinare le necessarie iniziative di carattere sociale e culturale.

Art. 4

Il Centro di prima accoglienza potrà ospitare, in un primo tempo fino ad 8 persone e, successivamente, non più di 12, anche costituite in nuclei familiari.

L'accogliimento nel centro è subordinata al preventivo controllo delle generalità attraverso la documentazione personale dello straniero ed alla conseguente duplice registrazione della persona accolta, rispettivamente presso l'Ufficio Sicurezza Sociale e da parte dell'Ente Gestore.

Ad ogni ospite verrà frattanto consegnata copia del regolamento del centro ed un modulo che dovrà sottoscrivere, per accettazione incondizionata delle regole specificate nel regolamento stesso, in lingua conosciuta.

Art. 5

Ogni straniero accolto nel centro è tenuto a contribuire alla gestione del centro medesimo utilizzando i servizi comuni con il massimo rispetto, allo scopo di non arrecare alcun pregiudizio al corretto utilizzo altrui e provvedendo, attraverso una programmata turnazione, allo svolgimento dei lavori necessari al buon uso degli spazi comuni (pulizia dei corridoi/scale, pulizia della cucina e della mensa, pulizia dei bagni e dei servizi igienici, manutenzione del giardino, riparazioni varie, ecc...). Dovrà inoltre contribuire alla gestione della struttura pagando una quota mensile che, per il primo anno sarà di L. 300.000.=; detta quota dovrà essere versata in via anticipata all'ente gestore entro il giorno 3 di ogni mese.

La quota di cui al comma precedente sarà annualmente valutata e ridefinita con provvedimento di Giunta Comunale, su concorde proposta del Comitato di gestione e dell'Ente Gestore.

Dovrà inoltre versare una somma a titolo di deposito cauzionale pari ad una mensilità all'atto dell'ammissione.

Qualora siano ospitati gruppi familiari, il capofamiglia pagherà l'intera quota prevista, mentre ciascun familiare dovrà corrispondere il 60% dell'intera quota; per i bambini al di sotto dei due anni non sarà richiesto alcun esborso.

Il Comitato di gestione, in caso di incapacità economica dello straniero, potrà valutare la necessità di intervenire con degli aiuti, che potranno essere erogati dall'ente gestore stesso, dai Comuni di provenienza, nonché da altri enti o istituzioni.

I pasti dovranno essere gestiti autonomamente dagli ospiti del centro.

Art. 6

Ciascun ospite del centro dovrà rispettare rigorosamente le norme di igiene ed eventuale profilassi impartite dalla competente ULSS e comunque osservare le normali norme per la cura personale e degli ambienti a lui assegnati.

Art. 7

E' fatto obbligo a ciascun extracomunitario di rispettare le regole di vicinato sia all'interno che fuori dalla comunità. Qualunque comportamento antisociale, che crei turbativa alla comunità o al vicinato, comporterà l'espulsione dal Centro su iniziativa dell'Ente Gestore.

Dovrà essere rispettato il silenzio nelle ore notturne (dalle 23.00 alle ore 7.00):

Qualora l'ospite intenda assentarsi per più di un giorno dal centro di accoglienza, lo dovrà comunicare all'Ente gestore. L'assenza senza avviso per oltre sette giorni, salvo che per comprovati gravi impedimenti, comporta per l'ospite la perdita del diritto al mantenimento del proprio posto.

Art. 8

Eventuali visite di parenti e/o amici dovranno essere concordate e programmate con il responsabile presente nel centro e saranno consentite solamente nell'arco della giornata dalle ore 10.00 alle ore 19.00 negli spazi adibiti ad uso ricreativo e di soggiorno. Il responsabile del centro, verificata l'identità del visitatore, ne trascriverà le generalità in apposito registro.

Il centro potrà essere visitato dai componenti del comitato di gestione senza alcuna limitazione e da qualsiasi cittadino lo richiedesse con le modalità di cui al comma precedente.

E' fatto assoluto divieto a chiunque acceda al Centro - stranieri accolti nel Centro, loro parenti, amici, ospiti o cittadini - di introdurre bevande alcoliche, sostanze stupefacenti o similari nonché qualsiasi oggetto pericoloso per l'incolumità altrui: il responsabile del centro è deputato a far rispettare il predetto divieto facendo intervenire, se necessario, le Forze di Pubblica Sicurezza.

Art. 9

Ciascun ospite del Centro ha l'obbligo di rispettare l'immobile ed i suoi arredi. E' responsabile del deterioramento e degli eventuali danni cagionati alle cose messe a sua disposizione, derivanti dal cattivo uso, dalla noncuranza o negligenza: eventuali danni dovranno essere risarciti e qualora il comportamento doloso o colposo venga reiterato o costituisca fatto più grave potrà intervenire l'immediata espulsione dalla struttura di accoglienza.

Art. 10

La gestione del Centro di accoglienza è affidata ad un responsabile individuato dall'Ente gestore, ed è sottoposta al controllo di un Comitato di Gestione costituito dalle seguenti persone:

- assessore alle politiche sociali o suo delegato;
- parroco di Campocroce o suo delegato;
- tre cittadini della frazione, designati dalle associazioni presenti nel territorio della frazione;
- assistente sociale del Comune di Mirano;
- responsabile dell'Ente Gestore.

Il Comitato di gestione è garante del corretto funzionamento del Centro nonché dell'osservanza del presente regolamento.

Esso, si riunisce ogni due mesi, salva la possibilità di convocazione, ogniqualvolta ve ne sia la necessità, su richiesta di almeno tre componenti.

Alle riunioni è ammessa la presenza di altri cittadini, salvo che per ragioni di riservatezza che saranno individuate dal comitato stesso; gli intervenuti non potranno esprimere giudizi - se non richiesti - né votare le scelte del comitato.

Ogni tre anni sarà cura del Comitato convocare le associazioni locali per la conferma o surroga dei rappresentanti della frazione.

Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità o gettone di presenza.

Art. 11

Il Comitato può segnalare all'Amministrazione comunale eventuali disfunzioni di carattere tecnico o gestionale verificatesi nel Centro di accoglienza, chiedendo alla medesima di intervenire tempestivamente per il ripristino della situazione di normalità.

Il Comune convoca entro il termine di 10 giorni, l'Ente Gestore ed il Comitato di Gestione per la risoluzione della questione.

Qualora non vi sia la possibilità di pervenire ad un'ideale soluzione negli otto giorni successivi, il Comitato potrà chiedere la chiusura del Centro: il sindaco provvederà con apposita ordinanza motivata, non oltre 20 giorni dalla richiesta.

Art. 12

Il Comune pone in essere le azioni necessarie per il controllo dell'immobile di sua proprietà, sede del Centro di prima accoglienza, in relazione alle esigenze di garantire il corretto utilizzo del medesimo.

Provvede alla manutenzione straordinaria della struttura.

Il Comune inoltre, interviene qualora interessato, a risolvere questioni di ordine pubblico relative al Centro informando tempestivamente gli organi di competenza.

L'Amministrazione Comunale promuove iniziative di supporto e di collegamento del Centro di prima accoglienza con la comunità del territorio allo scopo di perseguire l'inserimento dell'attività del medesimo nel contesto sociale miranese.

Art. 13

Nel caso in cui, una volta soddisfatte tutte le richieste degli stranieri, restino disponibili nella struttura alcuni posti letto, questi potranno essere assegnati temporaneamente per situazioni di emergenza abitativa di cittadini miranesi, sentito il Comitato di Gestione.

Dette persone hanno l'obbligo di attenersi alle norme del presente regolamento e si impegnano a lasciare libero il posto loro assegnato entro tre giorni dalla richiesta di accesso al centro da parte di uno straniero.

Art. 14

Per quanto non specificato nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia, nonché alle norme del codice civile.